

Corecom Piemonte

Deliberazione n. 88 del 12 dicembre 2016.

**Art. 8, L.R. 1/2001 e s.m.i. Approvazione integrazioni Regolamento interno del Corecom Piemonte adottato con delibera 4 – 2012 del 13/4/2012.**

Premesso che con la l.r. 1/2001 e s.m.i., è stato istituito, in attuazione dell'art.1, comma 13, della legge 249/97, il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (di seguito brevemente Autorità), oltre che organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni;

Considerato che il Co.re.com. svolge funzioni proprie assegnate dal legislatore regionale e funzioni delegate conferite dalla suddetta Autorità;

Visto l'art. 8, commi 1 e 2 della l.r. 1/2001 e s.m.i., il quale prevede che il Co.re.com., con proprio Regolamento interno, definisca il proprio funzionamento nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione;

Visto l'Allegato A contenente il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, approvato dal Comitato con la delibera 4 – 2012 del 13/4/2012;

Atteso che si ritiene necessario adeguare il suddetto Regolamento alle nuove esigenze di funzionamento del Comitato, al fine di consentire ai componenti il ricorso anche all'utilizzo degli strumenti telematici idonei per l'esercizio della loro funzione, apportando delle integrazioni;

Considerato opportuno, pertanto, di approvare le integrazioni al Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, già adottato dal Comitato con la delibera 4 – 2012 del 13/4/2012, così come indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

tutto ciò premesso, il Comitato nella seduta del 12 dicembre 2016, presenti il Presidente, il Vice Presidente e il Commissario, all'unanimità,

**DELIBERA**

per le motivazioni riportate in premessa:

- di approvare le integrazioni al Regolamento interno di organizzazione e funzionamento già adottato dal Comitato con la delibera 4 – 2012 del 13/4/2012, così come indicate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'oggetto, il dispositivo e l'Allegato 1 della presente delibera saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Presidente  
Alessandro De Cillis

*Il Testo coordinato del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom Piemonte è consultabile collegandosi al sito [www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/corecom/chissiamo/normativa](http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/corecom/chissiamo/normativa).*

## **ALLEGATO 1**

**Alla delibera Corecom n. 88 – 2016 del 12/12/2016**

### **INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE (ex art. 8 legge regionale 1 gennaio 2001, n. 1)**

**All'articolo 10 (Convocazione e ordine del giorno), dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti commi:**

10. Le sedute, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'organo nel numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, possono essere convocate, in casi particolari, anche con la possibilità che uno o più dei partecipanti intervengano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra di loro, da quello nel quale il presidente abbia fissato la sede della riunione. I luoghi diversi possono trovarsi nell'ambito dello stesso comune o in qualsiasi altra località in Italia e all'estero purché non siano luoghi pubblici o aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

11. Per la partecipazione alle sedute è necessaria l'adozione degli strumenti telematici idonei. Tali strumenti devono garantire il collegamento simultaneo che consenta ai componenti la visione del materiale relativo agli argomenti previsti dall'ordine del giorno, lo scambio dei documenti, l'espressione del diritto di voto e la possibilità di approvare il verbale. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza o altre modalità di comunicazione telematica utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

12. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in teleconferenza o videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria o certificata, mediante strumenti di condivisione, se previsti per la tipologia dell'organo collegiale, oppure tramite fax.

**Alla fine del comma 5, dell'articolo 16 (Deliberazioni del Comitato), dopo la parola "estensore", sono aggiunte le parole:**

"anche con firma elettronica".